

Convenzione infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili concernente le

Conclusa a Tokio il 14 settembre 1963
Firmata dalla Svizzera il 31 ottobre 1969
Approvata dall'Assemblea federale il 9 ottobre 1970²
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 dicembre 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 marzo 1971
(Stato 5 aprile 2005)

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Campo d'applicazione della convenzione

Art. 1

1. La presente convenzione s'applica:
 - a. alle infrazioni a leggi penali;
 - b. a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.
2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d'un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l'alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d'uno Stato.
3. Secondo la presente convenzione, un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui la forza motrice è impiegata per il decollo fino al momento in cui è terminato l'atterramento.
4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.

Art. 2

Senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 4 e con riserva delle esigenze concernenti la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che auto-

RU 1971 316; FF 1970 I 33

- ¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² RU 1971 315

rizzi o prescriva l'applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione razziale o religiosa.

Titolo II Competenza

Art. 3

1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile è competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo.
2. Ciascun Stato, in qualità di Stato d'immatricolazione, prende i provvedimenti necessari per stabilire la competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola.
3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata conformemente alle legislazioni nazionali.

Art. 4

Uno Stato contraente che non sia quello d'immatricolazione, può impedire il volo di un aeromobile per esercitare la propria competenza penale riguardo a un'infrazione commessa a bordo, soltanto nei casi seguenti:

- a. l'infrazione di cui si tratta ha prodotto effetto sul territorio dello Stato in questione;
- b. l'infrazione è stata commessa da o contro un cittadino di questo Stato o una persona che vi risieda in permanenza;
- c. l'infrazione compromette la sicurezza di questo Stato;
- d. l'infrazione costituisce violazione di regole o ordinamenti in vigore nello Stato di cui si tratta, concernenti il volo o la manovra degli aeromobili;
- e. l'esercizio di questa competenza è indispensabile per assicurare l'osservanza di un obbligo che incombe allo Stato in virtù di un accordo internazionale multilaterale.

Titolo III Poteri del comandante dell'aeromobile

Art. 5

1. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili a infrazioni o atti compiuti o sul punto di esserlo, da parte di una persona a bordo di un aeromobile in volo, sia nello spazio aereo dello Stato d'immatricolazione, sia sorvolando l'alto mare o una regione che non appartenga al territorio di uno Stato, soltanto se l'ultimo punto di decollo o il successivo punto d'atterramento previsto è situato sul territorio di uno Stato diverso da quello d'immatricolazione, oppure se l'aeromobile vola ulterior-

mente nello spazio aereo d'uno Stato che non sia quello d'immatricolazione, sempre che la persona di cui si tratta sia ancora a bordo.

2. Secondo il presente titolo e nonostante le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 3, un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminate le operazioni d'imbarco, sono stati chiusi tutti i portelli esterni, fino al momento in cui uno di quest'ultimi è riaperto nell'intento di sbarcare. In caso d'atterramento forzato, le disposizioni del presente titolo continuano ad essere applicabili alle infrazioni e agli atti commessi a bordo fino al momento in cui l'autorità competente d'uno Stato abbia iniziato ad occuparsi dell'aeromobile e delle persone e dei beni a bordo.

Art. 6

1. Se il comandante d'un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto un'infrazione o un atto di cui all'articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari:

- a. per garantire la sicurezza dell'aeromobile, delle persone o dei beni a bordo;
- b. per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo;
- c. per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del titolo presente.

2. Il comandante dell'aeromobile può chiedere o autorizzare l'aiuto da parte degli altri membri dell'equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello dei passeggeri, nell'intento di applicare i provvedimenti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell'equipaggio o ciascun passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, qualsiasi provvedimento preventivo adeguato qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerlo necessario al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.

Art. 7

1. I provvedimenti coercitivi, presi contro una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, cessano d'essere applicati dopo l'atterramento dell'aeromobile, a meno che:

- a. il punto d'atterramento sia situato sul territorio d'uno Stato non contraente e le autorità di quest'ultimo rifiutano di consentire lo sbarco della persona interessata oppure le misure coercitive sono state imposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera c soltanto per consentire la consegna della persona alle autorità competenti;
- b. l'aeromobile compia un atterramento forzato e il suo comandante non sia in grado di consegnare la persona alle autorità competenti;
- c. la persona di cui si tratta non accetti di continuare a essere trasportata oltre questo punto sotto l'applicazione dei provvedimenti coercitivi.

2. Il comandante che abbia a bordo del proprio aeromobile una persona sottoposta a un provvedimento coercitivo preso conformemente alle disposizioni dell'articolo 6,

deve, senz'indugio e, per quanto possibile, prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato, informare le autorità di quest'ultimo della presenza a bordo d'una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, menzionando anche i motivi giustificanti tale provvedimento.

Art. 8

1. Qualora il comandante di bordo abbia sufficienti ragioni per ritenere che una persona ha compiuto o è sul punto di compiere a bordo dell'aeromobile uno degli atti di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettera *b*, può sbarcarla sul territorio di uno Stato qualsiasi nel quale l'aeromobile atterra sempre che tale provvedimento sia reso necessario giusta l'articolo 6 paragrafo 1 lettera *a* o *b*.
2. Il comandante d'un aeromobile che, conformemente alle disposizioni del presente articolo, sbarca una persona sul territorio di uno Stato, avverte le autorità di quest'ultimo dello sbarco e delle ragioni che l'hanno motivato.

Art. 9

1. Se il comandante d'un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una persona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave conformemente alle leggi penali dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, può consegnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l'aeromobile.
2. Il comandante dell'aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz'indugio e possibilmente prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano.
3. Il comandante dell'aeromobile comunica alle autorità cui consegna l'autore presunto dell'infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli elementi probatori e le informazioni che, giusta la legislazione dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, sono legittimamente in suo possesso.

Art. 10³

Se l'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente convenzione è conforme a quest'ultima, né il comandante dell'aeromobile né un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, il proprietario o il padrone dell'aeromobile e tanto meno la persona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedimenti.

³ Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

Titolo IV

Cattura illecita d'aeromobili

Art. 11

1. Se una persona a bordo disturba illecitamente, con violenza o minaccia di violenza, l'esercizio d'un aeromobile in volo, si appropria dello stesso, ne esercita il controllo oppure se essa è sul punto di compiere siffatto atto, gli Stati contraenti adottano tutti i provvedimenti del caso per ripristinare o conservare il controllo dell'aeromobile al comandante legittimo.

2. Nei casi in cui al paragrafo precedente, ciascun Stato contraente nel quale atterra l'aeromobile deve consentire ai passeggeri e all'equipaggio di continuare il viaggio non appena possibile. L'aeromobile e il carico sono restituiti agli aventi diritto.

Titolo V

Poteri e obblighi degli Stati

Art. 12

Ciascuno Stato contraente deve permettere al comandante d'un aeromobile immatricolato in un altro Stato contraente di sbarcare qualsiasi persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1.

Art. 13⁴

1. Ciascun Stato contraente deve accettare una persona consegnatagli dai comandanti d'un aeromobile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1.

2. Ciascun Stato contraente, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell'intento di garantire la presenza di qualsiasi persona autrice presunta d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1 come anche di qualsiasi persona che gli sia stata consegnata. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all'avviamento dei procedimenti penali o d'una procedura d'estradizione.

3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.

4. Ciascun Stato contraente cui sia stata consegnata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o sul cui territorio sia atterrato un aeromobile in seguito a perpetrazione, a bordo, di uno degli atti di cui all'articolo 11 paragrafo 1, procede immediatamente a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

⁴ Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

5. Se uno Stato ha posto in stato di detenzione una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, ne avvisa immediatamente lo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se risulta opportuno, tutti gli altri Stati interessati, comunicando parimente le circostanze che giustificano la detenzione. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunica tempestivamente le conclusioni agli Stati di cui sopra indicando loro se esso intende esercitare la propria competenza.

Art. 14

1. Qualora una persona sbarcata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, che sia stata sbarcata dopo il compimento di un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, non possa o non voglia continuare il proprio viaggio, e se lo Stato in cui è effettuato l'atterramento si rifiuta d'ammettere questa persona, può, in quanto essa non abbia la cittadinanza dello Stato di cui si tratta o non vi abbia stabilito la propria residenza permanente, rinviarla verso lo Stato di cittadinanza o di residenza permanente oppure verso lo Stato sul cui territorio essa ha iniziato il viaggio aereo.

2. Lo sbarco, la consegna, la detenzione e le altre misure di cui all'articolo 13 paragrafo 2 come anche il rinvio della persona interessata non sono considerati come entrata valida sul territorio d'uno Stato contraente, giusta le pertinenti legislazioni concernenti l'entrata o l'ammissione di persone. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le leggi degli Stati contraenti concernenti il rinvio di persone.

Art. 15

1. Riservate le disposizioni dell'articolo precedente, le persone sbarcate conformemente all'articolo 8 paragrafo 1, o consegnate conformemente all'articolo 9 paragrafo 1, o, ancora, sbarcate dopo la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, che desiderano continuare il viaggio verso una destinazione di propria scelta, possono farlo, tosto possibile, se la legislazione dello Stato d'atterramento non esige la loro presenza per il perseguimento penale e la procedura d'estradizione.

2. Con riserva delle leggi concernenti l'entrata, l'ammissione, l'estradizione e il rinvio di persone, ciascun Stato contraente, nel territorio del quale sia stata sbarcata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, sbarcata per la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, concede a quest'ultima persona un trattamento che, per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non risulti meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.

Titolo VI

Altre disposizioni

Art. 16

1. Riguardo all'extradizione, le infrazioni commesse a bordo d'aeromobili immatricolati in uno Stato contraente sono considerate anche come commesse sul territorio dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile.
2. Con riserva del paragrafo precedente, nessuna disposizione della presente convenzione deve essere interpretata come obbligo di concedere la estradizione.

Art. 17

Gli Stati contraenti, nell'attuazione di indagini o d'arresti o nell'esercizio, in qualsiasi altro modo, della loro competenza per un'infrazione commessa a bordo d'un aeromobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o delle merci.

Art. 18

Se gli Stati contraenti costituiscono, per il trasporto aereo, organizzazioni d'esercizio in comune o organizzazioni internazionali e se gli aeromobili utilizzati non sono immatricolati in uno Stato determinato, essi designano, secondo modalità adeguate, quello fra essi che sarà considerato come Stato d'immatricolazione al fine della presente convenzione. La designazione è comunicata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale la quale ne informa tutti gli Stati partecipanti alla presente convenzione.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 19

Fino alla data dell'entrata in vigore e alle condizioni previste all'articolo 21, la presente convenzione è aperta alla firma di ciascun Stato che, in quella data, è membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata.

Art. 20

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro disposizioni costituzionali.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositi presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 21

1. La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del dodicesimo strumento di ratificazione. Per gli Stati che la ratificano successivamente, essa entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione,
2. Con l'entrata in vigore, la presente convenzione è registrata, per il tramite dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 22

1. Dopo l'entrata in vigore, la presente convenzione è aperta all'adesione di ciascun Stato membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.
2. L'adesione avviene mediante deposito dell'istrumento presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e prende effetto 90 giorni dopo la data del deposito.

Art. 23

1. Ciascun Stato contraente può disdire la presente convenzione mediante notifica all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la notificazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 24

1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta ad arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d'arbitrato, le parti non si intendono circa l'organizzazione di quest'ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.
2. Ciascun Stato può dichiarare, all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati contraenti non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.
3. Ciascun Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 25

Salvo il caso previsto all'articolo 24, non è ammessa nessun'altra riserva alla presente convenzione.

Art. 26

L'organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o d'una loro istituzione specializzata:

- a. ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione con la rispettiva data;
- c. la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 paragrafo 1;
- d. la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data;
- e. la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell'articolo 24, con la rispettiva data.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Tokio, il 14 settembre 1963, in tre testi originali nelle lingue francese, inglese e spagnola.

La presente convenzione è depositata presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e rimane aperta alla firma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19; questa organizzazione trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 9 settembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Afghanistan	15 aprile	1977 A	14 luglio	1977
Albania	1° dicembre	1997 A	1° marzo	1998
Algeria*	12 ottobre	1995 A	10 gennaio	1996
Angola	24 febbraio	1998 A	25 maggio	1998
Antigua e Barbuda	19 luglio	1985 A	17 ottobre	1985
Arabia Saudita	21 novembre	1969	19 febbraio	1970
Argentina	23 luglio	1971 A	21 ottobre	1971
Armenia	23 giugno	2003 A	23 aprile	2003
Australia	22 giugno	1970 A	20 settembre	1970
Austria	7 febbraio	1974 A	8 maggio	1974
Azerbaijan*	5 febbraio	2004 A	5 maggio	2004
Bahamas	15 maggio	1975 S	10 luglio	1973
Bahrein*	9 febbraio	1984 A	9 maggio	1984
Bangladesh	25 luglio	1978 A	23 ottobre	1978
Barbados	4 aprile	1972	3 luglio	1972
Belarus*	3 febbraio	1988 A	3 maggio	1988
Belgio	6 agosto	1970	4 novembre	1970
Belize	19 maggio	1998 A	17 agosto	1998
Benin	30 marzo	2004 A	28 giugno	2004
Bhutan	25 gennaio	1989 A	25 aprile	1989
Bolivia	5 luglio	1979 A	3 ottobre	1979
Bosnia e Erzegovina	7 marzo	1995 S	6 marzo	1992
Botswana	16 gennaio	1979 A	16 aprile	1979
Brasile	14 gennaio	1970	14 aprile	1970
Brunei	23 maggio	1986 A	21 agosto	1986
Bulgaria*	28 settembre	1989 A	27 dicembre	1989
Burkina Faso	6 giugno	1969	4 dicembre	1969
Burundi	14 luglio	1971 A	12 ottobre	1971
Cambogia	22 ottobre	1996 A	20 gennaio	1997
Camerun	24 marzo	1988 A	22 giugno	1988
Canada	7 novembre	1969	5 febbraio	1970
Capo Verde	4 ottobre	1989 A	2 gennaio	1990
Ciad	30 giugno	1970 A	28 settembre	1970
Cile	24 gennaio	1974 A	24 aprile	1974
Cina*	14 novembre	1978 A	12 febbraio	1979
Hong Kong* ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	31 maggio	1972 A	29 agosto	1972
Colombia	6 luglio	1973	4 ottobre	1973
Comore	23 maggio	1991 A	21 agosto	1991
Congo (Brazzaville)	13 novembre	1978	11 febbraio	1979
Congo (Kinshasa)	20 luglio	1977 A	18 ottobre	1977

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Corea (Nord)*	9 maggio	1983 A	7 agosto	1983
Corea (Sud)	19 febbraio	1971	20 maggio	1971
Costa Rica	24 ottobre	1972 A	22 gennaio	1973
Croazia	5 ottobre	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba*	12 febbraio	2001 A	13 maggio	2001
Côte d'Ivoire	3 giugno	1970 A	1° settembre	1970
Danimarca	17 gennaio	1967	4 dicembre	1969
Ecuador	3 dicembre	1969	3 marzo	1970
Egitto*	12 febbraio	1975 A	13 maggio	1975
El Salvador	13 febbraio	1980 A	13 maggio	1980
Emirati Arabi Uniti	16 aprile	1981 A	15 luglio	1981
Estonia	31 dicembre	1993 A	31 marzo	1994
Etiopia*	27 marzo	1979 A	25 giugno	1979
Figi	18 gennaio	1972	10 ottobre	1970
Filippine	26 novembre	1965	4 dicembre	1969
Finlandia	2 aprile	1971	1° luglio	1971
Francia	11 settembre	1970	10 dicembre	1970
Gabon	14 gennaio	1970 A	14 aprile	1970
Gambia	4 gennaio	1979 A	4 aprile	1979
Georgia	16 giugno	1994 A	14 settembre	1994
Germania	16 dicembre	1969	16 marzo	1970
Ghana	2 gennaio	1974 A	2 aprile	1974
Giamaica	16 settembre	1983 A	15 dicembre	1983
Giappone	26 maggio	1970	24 agosto	1970
Gibuti	10 giugno	1992 A	8 settembre	1992
Giordania	3 maggio	1973 A	1° agosto	1973
Grecia	31 maggio	1971	29 agosto	1971
Grenada	28 agosto	1978 A	26 novembre	1978
Guatemala*	17 novembre	1970	15 febbraio	1971
Guinea	18 gennaio	1994 A	18 aprile	1994
Guinea equatoriale	27 febbraio	1991 A	28 maggio	1991
Guyana	20 dicembre	1972 A	19 marzo	1973
Haiti	26 aprile	1984 A	25 luglio	1984
Honduras*	8 aprile	1987 A	7 luglio	1987
India*	22 luglio	1975 A	20 ottobre	1975
Indonesia*	7 settembre	1976	6 dicembre	1976
Iran	28 giugno	1976 A	29 settembre	1976
Iraq	15 maggio	1974 A	13 agosto	1974
Irlanda	14 novembre	1975	12 febbraio	1976
Islanda	16 marzo	1970 A	14 giugno	1970
Isole Marshall	15 maggio	1989 A	13 agosto	1989
Israele	19 settembre	1969	18 dicembre	1969
Italia	18 ottobre	1968	4 dicembre	1969

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kazakistan	18 maggio	1995 A	16 agosto	1995
Kenya	22 giugno	1970 A	20 settembre	1970
Kirghizistan	28 febbraio	2000 A	28 maggio	2000
Kuwait*	27 novembre	1979 A	25 febbraio	1980
Laos	23 ottobre	1972 A	21 gennaio	1973
Lesotho	28 aprile	1972 A	27 luglio	1972
Lettonia	10 giugno	1997 A	8 settembre	1997
Libano	11 giugno	1974 A	9 settembre	1974
Liberia	10 marzo	2003	8 giugno	2003
Libia	21 giugno	1972 A	19 settembre	1972
Liechtenstein	26 febbraio	2001 A	27 maggio	2001
Lituania	21 novembre	1996 A	19 febbraio	1997
Lussemburgo	21 settembre	1972 A	20 dicembre	1972
Macedonia	30 agosto	1994 S	17 settembre	1991
Madagascar	2 dicembre	1969	2 marzo	1970
Malawi*	28 dicembre	1972 A	28 marzo	1973
Malaysia	5 marzo	1985 A	3 giugno	1985
Maldive	28 settembre	1987 A	27 dicembre	1987
Mali	31 maggio	1971 A	29 agosto	1971
Malta	28 giugno	1991 A	26 settembre	1991
Marocco*	21 ottobre	1975 A	19 gennaio	1976
Mauritania	30 giugno	1977 A	28 settembre	1977
Maurizio	5 aprile	1983 A	4 luglio	1983
Messico	18 marzo	1969	4 dicembre	1969
Moldova	20 giugno	1997 A	18 settembre	1997
Monaco	2 giugno	1983 A	31 agosto	1983
Mongolia	24 luglio	1990 A	22 ottobre	1990
Mozambico*	6 gennaio	2003 A	6 aprile	2003
Myanmar	23 maggio	1996 A	21 agosto	1996
Nauru	17 maggio	1984 A	15 agosto	1984
Nepal	15 gennaio	1979 A	15 aprile	1979
Nicaragua	24 agosto	1973 A	22 novembre	1973
Niger	27 giugno	1969	4 dicembre	1969
Nigeria	7 aprile	1970	6 luglio	1970
Norvegia	17 gennaio	1967	4 dicembre	1969
Nuova Zelanda*	12 febbraio	1974 A	13 maggio	1974
Isole Cook	13 agosto	1986 A	11 novembre	1986
Oman*	9 febbraio	1977 A	10 maggio	1977
Paesi Bassi*	14 novembre	1969	12 febbraio	1970
Antille olandesi				
Aruba			2 settembre	1974
Pakistan	11 settembre	1973	10 dicembre	1973
Palau	12 ottobre	1995 A	10 gennaio	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Panama	16 novembre	1970	14 febbraio	1971
Papua Nuova Guinea*	6 novembre	1975 S	16 settembre	1975
Paraguay	9 agosto	1971 A	7 novembre	1971
Perù*	12 maggio	1978 A	10 agosto	1978
Polonia	19 marzo	1971 A	17 giugno	1971
Portogallo	25 novembre	1964	4 dicembre	1969
Qatar	6 agosto	1981 A	5 dicembre	1981
Regno Unito	29 novembre	1968	4 dicembre	1969
Anguilla	1° dicembre	1982	1° dicembre	1982
Rep. Centrafricana	11 giugno	1991 A	9 settembre	1991
Repubblica Ceca	25 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	3 dicembre	1970 A	3 marzo	1971
Romania*	15 febbraio	1974 A	16 maggio	1974
Ruanda	17 maggio	1971 A	15 agosto	1971
Russia*	3 febbraio	1988 A	3 maggio	1988
Saint Lucia	31 ottobre	1983 A	29 gennaio	1984
Saint Vincent e Grenadine	18 novembre	1991 A	16 febbraio	1992
Salomone, Isole	23 marzo	1982 S	7 luglio	1978
Samoa	9 luglio	1998 A	7 ottobre	1998
Seicelle	4 gennaio	1979 A	4 aprile	1979
Senegal	9 marzo	1972	7 giugno	1972
Serbia e Montenegro	6 settembre	2001 S	27 aprile	2002
Sierra Leone	9 novembre	1970 A	7 febbraio	1971
Singapore	1° marzo	1971 A	30 maggio	1971
Siria*	31 luglio	1980 A	29 ottobre	1980
Slovacchia	20 marzo	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	18 dicembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	1° ottobre	1969	30 dicembre	1969
Sri Lanka	30 maggio	1978 A	28 agosto	1978
Stati Uniti	5 settembre	1969	4 dicembre	1969
Sudafrica*	26 maggio	1972 A	24 agosto	1972
Sudan	25 maggio	2000 A	23 agosto	2000
Suriname	10 settembre	1979 S	25 novembre	1975
Svezia	17 gennaio	1967	4 dicembre	1969
Svizzera	21 dicembre	1970	21 marzo	1971
Swaziland	15 novembre	1999 A	13 febbraio	2000
Tagikistan	20 marzo	1996 A	18 giugno	1996
Tanzania	12 agosto	1983 A	10 novembre	1983
Thailandia	6 marzo	1972 A	4 giugno	1972
Togo	26 luglio	1971 A	24 ottobre	1971
Tonga	13 febbraio	2002 A	14 maggio	2002
Trinidad e Tobago	9 febbraio	1972 A	9 maggio	1972
Tunisia*	25 febbraio	1975 A	26 maggio	1975

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Turchia	17 dicembre	1975 A	16 marzo	1976
Turkmenistan	30 giugno	1999 A	28 settembre	1999
Ucraina*	29 febbraio	1988 A	29 maggio	1988
Uganda	25 giugno	1982 A	23 settembre	1982
Ungheria	3 dicembre	1970 A	3 marzo	1971
Uruguay	26 gennaio	1977 A	26 aprile	1977
Uzbekistan	31 luglio	1995 A	29 ottobre	1995
Vanuatu	31 gennaio	1989 A	1° maggio	1989
Venezuela*	4 febbraio	1983	5 maggio	1983
Vietnam*	10 ottobre	1979 A	8 gennaio	1980
Yemen	26 settembre	1986 A	25 dicembre	1986
Zambia	14 settembre	1971 A	13 dicembre	1971
Zimbabwe	8 marzo	1989 A	6 giugno	1989

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale:

http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?icao/en/leb/treaty.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.